



SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

DECRETO N. 19 del 3.05.2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n°502 del 1992;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, e in particolare l'articolo 10;
VISTO il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009 n. 119;
VISTA la nota interministeriale del 20 gennaio 2012, concernente la prova finale dei corsi afferenti alle classi di Laurea per le Professioni Sanitarie;
VISTO il Documento approvato il 20 marzo 2013 dalla Giunta della Conferenza permanente dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie;
VISTA la delibera della Scuola di Medicina e Chirurgia del 24 settembre 2015 con la quale è stato approvato il testo del Regolamento;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia n. 43 del 3.11.2015, con il quale sono state emanate le Direttive Generali sull'Esame abilitante dei Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie;
TENUTO CONTO che la Consulta dei Coordinatori dei Corsi di Laurea, riunitasi in data 8 aprile 2016, ha concordato sull'opportunità di adottare delle opportune modifiche al predetto Decreto, con particolare riferimento all'art. 3, comma 5 e all'art. 4;
VISTA la delibera della Scuola di Medicina e Chirurgia del 28 aprile 2016, con la quale sono state approvate le modifiche al Decreto n. 43 del 3.11.2015 proposte dalla Consulta dei Coordinatori dei Corsi di Laurea;

EMANA
le seguenti

DIRETTIVE GENERALI SULL'ESAME ABILITANTE DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Art. 1

Ambito di applicazione

Le presenti direttive generali disciplinano l'Esame abilitante per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II.

Art. 2

Caratteristiche e finalità dell'Esame abilitante

La prova finale dei corsi afferenti alle classi di Laurea per le Professioni Sanitarie, oltre alla valenza accademica, ha il valore di esame di stato e, quindi, abilita all'esercizio della professione sanitaria per cui la prova stessa si svolge.

Art. 3

Modalità di svolgimento

1. La prova finale è unica e si compone di due momenti di valutazione diversi:
 - prova pratica,
 - redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.
2. Le due diverse parti dell'unica prova finale devono essere valutate in maniera uguale, concorrendo entrambe alla determinazione del voto finale.
3. La prova pratica precede la discussione della tesi.



In caso di valutazione insufficiente della prova pratica, l'esame si ritiene non superato, si interrompe e deve essere ripetuto interamente in una sessione successiva.

4. A ciascuna delle due parti di cui si compone la prova finale può essere assegnato un massimo di 5 punti. La prova pratica si intende superata con una votazione non inferiore a 3.

5. Il punteggio finale di laurea è espresso in centodecimi (110), con eventuale lode, ed è formato dalla media ponderata rapportata a 110 dei voti conseguiti negli esami di profitto e dalla somma delle valutazioni ottenute nella prova finale (prova pratica + tesi). Per l'attribuzione della lode è necessaria l'ammissione all'esame con una votazione non inferiore a 103/110 e aver ottenuto nella prova finale un punteggio non inferiore a 8.

6. La prova finale si svolge in due sessioni: la I sessione dal 1° Ottobre al 30 novembre e la II sessione dal 1° marzo al 30 aprile.

7. La prova finale si svolge presso la sede universitaria anche per i candidati delle sedi decentrate.

Art. 4

Prova pratica

La prova pratica ha valenza applicativa ed è strutturata in modo da permettere al candidato di dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le abilità pratiche e tecniche, inserite nel contesto operativo previsto dal proprio profilo professionale.

Nella prova pratica sono valutate le seguenti competenze, di cui ai descrittori di Dublino n. 2,3 e 4:

- conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and understanding;
- autonomia di giudizio - making judgments;
- abilità comunicative – communication skills.

In particolare, la prova pratica deve tendere a verificare l'acquisizione da parte del candidato delle seguenti capacità di:

- individuare problemi;
- assumere decisioni su problematiche professionali;
- individuare priorità su singoli pazienti, gruppi o processi lavorativi;
- progettare e decidere interventi sulla base delle evidenze disponibili e delle condizioni organizzative;
- agire in sicurezza;
- eseguire autonomamente esami, manovre e pratiche specifiche della professione;
- considerare nel proprio agire le dimensioni etiche, deontologiche e legali;
- dimostrare orientamento alla pratica interprofessionale;
- valutare gli effetti sui pazienti.

Art. 5

Elaborato di tesi

Il contenuto della tesi deve essere inerente a tematiche o discipline strettamente correlate al profilo professionale del candidato e contribuire al completamento della sua formazione professionale e scientifica.

Il punteggio relativo alla tesi è attribuito con riferimento alla valutazione dell'elaborato, alla sua presentazione e discussione.

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.I. 19 febbraio 2009, la Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Commissione di Coordinamento Didattico del Corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente.



Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.

2. Per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie che si svolgono in sedi decentrate, ai sensi del Protocollo d'Intesa tra Regione Campania e Università Federico II, fa parte della Commissione esaminatrice, di norma, anche il Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti della sede di appartenenza dei candidati.

3. La Commissione esaminatrice può valutare, di norma, non più di 30 candidati. Per numeri superiori saranno nominate più Commissioni esaminatrici.

4. Tutti i componenti della Commissione esaminatrice devono garantire la loro presenza in entrambe le fasi di cui si compone la prova finale.

5. Al fine di assicurare una funzione di controllo esterno ed indipendente della qualità della preparazione professionale degli studenti, le rappresentanze professionali (collegi o associazioni) che fanno parte della Commissione devono essere dello stesso profilo professionale ed in servizio attivo; non devono essere dipendenti o ricoprire il ruolo di docenti o tutor presso le sedi del Corso di studi.

I rappresentanti designati dai collegi/associazioni possono essere coinvolti nella scelta delle competenze core da selezionare per la progettazione della prova finale.

Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia

Prof. Luigi Califano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Califano', written over the printed name.